CAMERA DEI DEPUTATI N. **6761**-A

RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

presentata alla Presidenza il 2 marzo 2000

(Relatore: **GIACCO)**

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(D'ALEMA)

DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(LETTA)

E DAL MINISTRO DELLA SANITÀ

(BINDI)

—

Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2000, n. 18, recante disposizioni urgenti per assicurare le prestazioni sanitarie della S.r.l. « Case di cura riunite » di Bari

Presentato il 14 febbraio 2000

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le strutture sanitarie della S.r.l. « Case di cura riunite » di Bari hanno avviato la propria attività in campo sanitario il 18 dicembre 1978, in regime di convenzionamento con la regione Puglia.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 14 febbraio 1995 la società è stata collocata in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 (cosiddetta « legge Prodi »). Il regime di amministrazione straordinaria, di durata biennale, è stato successivamente prorogato di un anno con il decreto ministeriale dell'11 febbraio 1997 e di un ulteriore anno con il decreto ministeriale 24 febbraio 1998. L'articolo 52, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha previsto la facoltà per il Ministro dell'industria, commercio e artigianato di concedere un'ulteriore proroga, della durata massima di un anno, delle amministrazioni straordinarie concesse sulla base della cosiddetta « legge Prodi », in deroga al limite in essa previsto di un numero massimo di due proroghe. Sulla base di tale disposizione il Ministro dell'industria, commercio e artigianato con decreto del 3 febbraio 1999, ha autorizzato la prosecuzione dell'amministrazione straordinaria fino al 14 febbraio 2000.

Per quanto concerne la situazione di dissesto che ha portato all'applicazione del regime di amministrazione straordinaria, vanno innanzitutto segnalate le responsabilità della regione Puglia, che ha costantemente omesso l'esercizio dei poteri di controllo riconosciuti dalla legge, anche in presenza di esposizioni debitorie ingenti e protratte nel tempo. Le cause della crisi vanno individuate, essenzialmente, nei seguenti elementi:

1. l'eccessivo dimensionamento delle risorse umane, il cui costo ha sempre avuto un'elevatissima incidenza sul volume dei ricavi (incidenza passata dal 59,1 per cento dell'esercizio 1991-1992 ad oltre il 100 per cento del periodo luglio 1994-febbraio 1995);

2. la grande incidenza degli oneri finanziari sul volume dei ricavi (giunti al 23 per cento nell'esercizio 1992-1993). Ciò è dovuto all'elevatissimo livello di indebitamento a fronte di una assoluta mancanza di capitale proprio;

3. l'effettuazione di varie operazioni anomale, non di rado contrarie a norme di legge e assai spesso in contrasto con i canoni di buona amministrazione. Al riguardo segnalo che la Guardia di finanza ha accertato che la società avrebbe emesso fatture false per decine di miliardi di lire;

4. l'attuazione da parte dell'organo amministrativo della società, a fronte delle gravi risultanze di bilancio, di operazioni del tutto antieconomiche (come l'acquisto di quote sociali della Magida srl, l'attribuzione allo stesso organo amministrativo di compensi miliardari, assunzioni non giustificate da reali esigenze);

5. l'inefficienza della gestione operativa, riconducibile ad una eccessiva articolazione di strutture operative con conseguente moltiplicazione dei centri di costo, dispersione delle risorse umane e dei costi di funzionamento, duplicazione e ripetizione di funzioni e attività sanitarie;

6. l'assenza di *management* dotato di cultura d'impresa;

7. l'assenza di strumenti contabili adatti alle dimensioni e alle esigenze aziendali.

Le strutture sanitarie della srl « Case di cura riunite di Bari » assolvono per la Puglia e le regioni limitrofe una funzione insostituibile per l'assistenza sanitaria, con

particolare riferimento ai settori della dialisi (440 pazienti circa), della cardiologia e della cardiochirurgia.

Sin dal mese di maggio 1999 i commissari straordinari sono stati autorizzati dal Ministero dell'industria ad avviare le procedure per la vendita del complesso aziendale facente capo alla società. La gara, regolarmente indetta con la pubblicazione del bando, è tuttavia andata deserta, in quanto nessuna delle molteplici offerte e manifestazioni di interesse pervenute è risultata conforme alle prescrizioni recate dal provvedimento ministeriale (decreto del Ministro dell'industria del 19 novembre 1999). Ciò ha indotto il Ministero dell'industria a ritenere ricorrenti i presupposti per dar corso ad una trattativa privata volta alla individuazione della migliore offerta d'acquisto. La trattativa, pur registrando diversi interessamenti da parte di operatori privati del settore (anche di livello internazionale), con la presentazione, in particolare, di due significative offerte irrevocabili, non è giunta a conclusione nel termine del 14 febbraio 2000, data di scadenza del regime di amministrazione straordinaria. Ciò ha comportato la necessità di un'ulteriore proroga, da disporre con atto avente forza di legge in virtù di quanto previsto dal richiamato articolo 52, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al fine di assicurare continuità alle prestazioni sanitarie rese dalla struttura e di assicurare la positiva riallocazione proprietaria del complesso aziendale. A questo scopo l'articolo 1 del decreto legge stabilisce che il termine di scadenza della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa è differito al 14 maggio 2000.

L'istruttoria legislativa.

Allo scopo di approfondire le questioni connesse all'amministrazione straordinaria delle « Case di cura riunite » di Bari, il prescritto numero di deputati della XII Commissione ha presentato, ai sensi dell'articolo 79, comma 6, del regolamento, una richiesta di dati e di informazioni ad integrazione di quelli riportati nella relazione illustrativa del provvedimento.

La documentazione richiesta è stata effettivamente trasmessa dal Governo il 1° marzo 2000. Essa comprende:

Atti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato riguardanti la amministrazione straordinaria della « Case di cura riunite » srl di Bari:

1) la sentenza della IV sezione fallimentare del tribunale civile e penale di Bari del 9 gennaio 1995 che dichiara lo stato di insolvenza della « Case di cura riunite » srl di Bari, ai fini dell'ammissione della stessa società all'amministrazione straordinaria;

2) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 14 febbraio 1995 con il quale si pone la srl « Case di cura riunite » di Bari in amministrazione straordinaria, si autorizza la continuazione dell'esercizio di impresa per due anni e si procede alla nomina dei commissari straordinari;

3) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 febbraio 1997 per la proroga di un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa della srl « Case di cura riunite » di Bari, sulla base dell'istanza presentata il 15 gennaio 1997 dai commissari straordinari della medesima società, istanza trasmessa dal Governo. È stato altresì allegato il parere del Comitato di sorveglianza preposto all'amministrazione straordinaria delle « Case di cura riunite » di Bari;

4) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 febbraio 1998 per la proroga di un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa della srl « Case di cura riunite » di Bari, sulla base dell'istanza presentata il 16 gennaio 1998 dai commissari straordinari della medesima società, istanza trasmessa dal Governo. È stato altresì allegato il parere del Comitato di sorveglianza preposto all'amministra-

zione straordinaria delle « Case di cura riunite » di Bari;

5) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 febbraio 1999 per la proroga di un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa della srl « Case di cura riunite » di Bari, sulla base dell'istanza presentata il 14 gennaio 1999 dai commissari straordinari della medesima società, istanza trasmessa dal Governo. È stato altresì allegato il parere del Comitato di sorveglianza preposto all'amministrazione straordinaria delle « Case di cura riunite » di Bari.

Atti della regione Puglia:

1) delibera del presidente della giunta regionale del 7 giugno 1991 relativa all'autorizzazione al riassetto dei presidi dipendenti dalla « Casa di cura riunite » srl con sede a Trani;

2) delibera del presidente della giunta regionale del 15 maggio 1992 relativa all'autorizzazione all'attivazione nel presidio « Villa Bianca » di Bari della « Case di cura riunite » srl di un servizio di cardiochirurgia;

3) delibera della giunta regionale del 27 marzo 1996 riguardante l'accreditamento provvisorio di alcune strutture sanitarie, tra cui le « Case di cura riunite »;

4) decreto del presidente della giunta regionale del 19 settembre 1997 con il quale si autorizza il trasferimento di posti letto da una struttura sanitaria ad un'altra delle case di cura del gruppo in oggetto.

Atti della « Case di cura riunite » srl in amministrazione straordinaria:

1) quantità e categorie delle prestazioni sanitarie erogate nel periodo febbraio 1995-gennaio 2000, suddivise nelle seguenti categorie: medicina generale, lungodegenza (ante 1995), nefrologia, dialisi ambulatoriale, dialisi in ricovero, *day hospital*, chirurgia, cardiologia, emodinamica, cardiochirurgia;

2) linee fondamentali del risanamento della società del 12 marzo 1997, corredate dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 13 marzo 1997, che autorizza l'esecuzione del programma citato;

3) linee fondamentali del risanamento della società del 24 novembre 1998;

4) riepilogo, al 13 febbraio 2000, del personale in servizio (1125 unità), del personale in CIGS (1857 unità) e del personale in organico (2985 unità).

Atti riguardanti le procedure di vendita:

1) comunicazione del 19 novembre 1999 del direttore generale della DGSPC – Divisione III del Mistero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai commissari straordinari della « Case di cura riunite » srl e al presidente del Comitato di sorveglianza riguardante lo svolgimento della trattativa privata, da concludere, quanto alla fase di presentazione delle offerte definitive d'acquisto entro il 20 dicembre 1999;

2) avviso di vendita del complesso aziendale della « Case di cura riunite » srl in amministrazione straordinaria del 23 febbraio 2000 (riguardante lo svolgimento della gara).

Il Ministero dell'industria ha fatto osservare l'impossibilità di soddisfare la richiesta relativa all'elenco e ai dati identificati dei soggetti con i quali i commissari sono in trattativa per la cessione del complesso aziendale, essendo le procedure concorsuali in corso.

I pareri delle Commissioni e del Comitato per la legislazione.

L'esame in sede referente si è concluso una volta espressi i pareri sia del Comitato per la legislazione sia delle Commissioni permanenti competenti e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. I pareri sono favorevoli, con osservazioni quello del Comitato per la legisla-

zione – che richiede di sostituire, all'articolo 1, comma 1, la parola: differito con la parola: proroga – quello della Commissione bilancio – che invita a considerare la necessità di prevedere, nel caso di proroghe ulteriori, le disposizioni per la copertura degli oneri relativi alla amministrazione straordinaria – della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che riterrebbe opportuno delegificare le ipotesi di amministrazione straordinaria.

Mi riservo di proporre al Comitato dei nove l'opportunità di recepire la osservazione contenuta nel parere del Comitato per la legislazione.

Conclusioni.

Il provvedimento in esame riveste effettivo carattere di necessità e urgenza, in quanto è volto a consentire la prosecuzione dell'attività di una struttura che svolge una funzione insostituibile per l'assistenza sanitaria in Puglia e nelle regioni limitrofe. La proroga di tre mesi del regime di amministrazione straordinaria si rende necessaria per portare a compimento le procedure concorsuali in corso. Al riguardo faccio presente che lo scorso 23 febbraio, sulla base di una nota di autorizzazione del Ministero dell'industria in data 22 febbraio, i commissari hanno provveduto alla pubblicazione di un nuovo avviso di gara, che prevede la presentazione di manifestazioni di interesse entro il 28 febbraio. A queste seguirà l'effettuazione di una *due diligence* da parte degli interessati, che dovranno far pervenire le proprie offerte definitive, cauzionate ed irrevocabili, entro il termine del 28 marzo 2000. Alla luce delle significative offerte già pervenute nell'ambito della trattativa privata in precedenza avviata, è del tutto ragionevole supporre che entro il termine del 14 maggio la procedura giungerà agevolmente a conclusione.

Per questi motivi auspico una rapida approvazione del disegno di legge di conversione in esame, al fine di garantire definitiva certezza in ordine al termine finale di cessazione dell'amministrazione straordinaria e di avvio del nuovo regime proprietario, avendo presente l'obiettivo primario di assicurare il regolare svolgimento delle prestazioni assistenziali e, allo stesso tempo, la necessità di concretizzare, in tempi brevi e con misure adeguate, valide prospettive occupazionali per l'intero personale dipendente dalla struttura.

Luigi GIACCO, *Relatore*.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Esaminato il disegno di legge n. 6761,

rilevata la non perfetta corrispondenza tra il contenuto del decreto-legge ed il suo titolo, che definisce piuttosto la finalità della proroga ivi disposta,

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis *e 96*-bis *del Regolamento osserva quanto segue:*

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1 dovrebbe più correttamente disporsi la proroga del termine, anziché il differimento dello stesso.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

consideri la Commissione di merito che il provvedimento in esame costituisce l'ennesima proroga dell'autorizzazione all'esercizio dell'impresa, e che pertanto, nel caso di ulteriori eventuali proroghe, si determinerebbe la necessità di individuare una specifica forma di copertura per gli oneri relativi al funzionamento del complesso aziendale ed alla corresponsione degli emolumenti al Commissario nominato per l'amministrazione straordinaria.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

la Commissione ravvisa la necessità di una delegificazione della disciplina concernente la proroga delle autorizzazioni al proseguimento dell'attività delle imprese in amministrazione straordinaria.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
—	—
ART. 1.	ART. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 14 febbraio 2000, n. 18, recante disposizioni urgenti per assicurare le prestazioni sanitarie della S.r.l. « Case di cura riunite » di Bari.	*Identico.*
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.	

Decreto-legge 14 febbraio 2000, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 36 del 14 febbraio 2000.*

Disposizioni urgenti per assicurare le prestazioni sanitarie della S.r.l. « Case di cura riunite » di Bari

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che, in base alla normativa vigente, la S.r.l. « Case di cura riunite » di Bari è stata posta in amministrazione straordinaria e che la continuazione dell'esercizio di impresa per la stessa società è stata prorogata fino al 14 febbraio 2000;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare ulteriormente l'autorizzazione predetta alla continuazione dell'esercizio di impresa della S.r.l. « Case di cura riunite » di Bari, al fine di assicurare continuità alle particolari prestazioni sanitarie svolte dalla medesima società;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro della sanità;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Al fine di evitare l'interruzione delle prestazioni sanitarie assicurate in Bari dalle strutture della S.r.l. « Case di cura riunite » di Bari in amministrazione straordinaria, il termine di scadenza della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di detta impresa, disposto ai sensi dell'articolo 52, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è differito al 14 maggio 2000.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 2000.

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*
LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.*
BINDI, *Ministro della sanità.*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO.

PAGINA BIANCA

DDL13-6761A
Lire 500